

P E R

La Univerſità della Città di Roſſano

C O N T R O

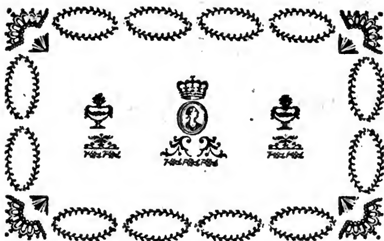
L'Illuſtre Principe Borgheſi

Nella Regia Camera della Summaria.











Iene la terza volta ad esame la controversia tra l'Illustre Principe Borghese, e l'Università di Rossano suo Feudo per la Bonatenenza ch' ei deve per i corpi burgensatici possiede in quel tenimento. Giudicate sempremai futili l'eccezioni dedotte per la minorazione del pagamento, si viene ora con nuovi escogitati ad impugnare l' ultimo decreto della Camera, col quale è stato obbligato a pagare l'intero importo della Bonatenenza dal dì del Catasto in avanti. La giustizia di questo decreto

ci facciamo a dimostrare dopo un breve racconto de' fatti.

Nell' anno 1743. fu in esecuzione degli ordini generali formato in Rossano il Catasto. Tra i Forestieri non abitanti fu descritto l' Illustre Principe Borghese, li di cui beni burgensatici furono liquidati in once 4580.. Nel margine però del Catasto fu notato, che *lite pendente nella Regia Camera si pagasse dal Principe la somma di ducati* 65. Così si é andato innanzi fino al 1782.. In quest' anno i zelanti Amministratori di quella Università ottennero dalla Regia Camera ordini di doversi da' Deputati del Catasto formare la tassa coll' intervento di un Ministro Provinciale. Destinato a presedere a questa operazione il Caporuota Decolaci, fu tra le altre partite riformata quella della bonatenenza dovuta dall' Illustre Possessore. Ben si conobbe, che col specioso vocabolo di *lite pendente* volle usarsi un di quelli arbitrj, che son soliti i Baroni a ricevere dalle loro Popolazioni. Quindi i Deputati coll' autorità del Ministro Delegato tassarono le intere once alla ragione, a cui ascesero le once de' Bonatenenti non abitanti, e dedussero li soli pesi ammessi nelle Istruzioni (1).

Varj tentativi furon fatti dal Principe per scansare gli effetti di una tassa regolare, e giusta. Espose in Regia Camera il possesso, in cui era di pagare dal 1743. soli ducati 65., ed aggiugnendo che

(1) *Fol.* 21. & 24.

che non poteasi fare alcuna alterazione ; procurò di ottenere ordini, che non dovesse ad altro esser tenuto. Nuovamente si dolse, perchè nella Tassa eransi compresi molti corpi feudali, e spezialmente la fida di alcuni terreni, e la rendita di talune difese senza la deduzione del dritto feudale di esiggere il terratico, e si dolse pure di non essersi tra i pesi dedotto il valimento, che pagava alla Regia Corte, ed altri pesi, che partitamente descrisse.

L'Universitá intanto ottenne, che la tassa ritualmente fatta dal Decolaci avesse avuto la sua esecuzione, ed il Principe dovè dal 1783. pagare il vero importo della bonatenenza in somma di duc. 189. 52., come tuttavia continua. Restava solo a togliere affatto di mezzo la contesa, anco per poter l'Università essere rimborsata del decorso pagato di meno. Quindi chiese l'Universitá istessa, che il Segretario della terza Ruota incaricato della revisione della intera tassa, rivedesse eziandio questa in controversia, con farsi carico di quanto erasi scambievolmente dedotto (1). Commessane la revisione, venne questa fuori a 11. Ottobre 1783. ne' termini seguenti.

Pretendea l' Illustre Principe di esser feudali varj corpi di rendita descritti nel Catasto. Pretese ancora di doversigli bonificare alcuni pesi; e disse che per effetto di tali giuste pretese si venne nel 1743. alla convenzione degli annui duc. 65.. Il Re-

(1) *Fol.* 73.

Revisore riporta sù le prime nel seguente modo; che giova tener presente, la partita controvertita.
„ Sono passato a riconoscere la partita del cennato
„ Illustre Principe Borghese, *ut fol.* 479.

Difesa di S. Onofrio oncie 2166. 20
In tempo del catasto, *ut fol.* 10. venne liquidata la stessa Difesa, consistente in terre aratorie, pascoli, castagneti, orni, ed altro nel luogo detto la Montagna S. Onofrio, Draga, Piana della Vernile, Colagnati, ed altri nomi &c. di rendita, dedotte le spese, annui ducati seicento cinquanta, fanno oncie numero duemila cento sessantasei, e tt. 20.

Jus pascendi nella Foresta oncie - - - - - - - - - 180.
In tempo del Catasto, *ut fol.* 10. venne liquidato un comprensorio di Terre aratorie unitamente col jus pascendi sopra alcuni territorj di diversi Cittadini nel luogo detto la Foresta, e proprio, ove si dice la Strigara, e

Val-

Valle dell'Ambra, ed altri nomi &c. di rendita, dedotta la ſpeſa, annui ducati cinquantaquattro, fanno oncie cento ottanta.
Altro jus paſcendi in Foreſta oncie - - *166*. - - -

2512. 20

In tempo del cataſto, *ut fol.* 10. venne liquidato lo ſteſſo jus paſcendi nel luogo detto li Comuni di S.Nicola &c. di rendita, dedotte le ſpeſe, annui ducati cinquanta, fanno oncie numero cento ſeſſantaſei, e tt. 20.
Jus paſcendi della Spica in Foreſta di rendita annui ducati ſeicento venti, qual rendita non ſolamente è della ſpica, ma ancora de' paſcoli del ſudetto luogo, oncie - - - - - - - - 2066. 20
In tempo del cataſto, *ut fol.* 20. venne liquidato lo ſteſſo jus paſcendi della ſpica nel ſudetto luogo della Foreſta di rendita, dedotte le ſpe-

ſe ; annui ducati ſeicento venti con la medeſima prevenzione , che oltre della ſpica vi era anche il Paſcolo, furono oncie due mila ſeſſantaſei , e tt. 20.

Oltre de' ſudetti beni dopo la formazione del cataſto ha fatto le ſeguenti compre.

Poſſeſſione comprata da Ripolo, oncie - - - - -	43.	10		
Terre comprate da Capalbo, oncie - - - - - - -	5.			
Altre Terre comprate da Mignone, oncie . - - -	3.			
Altre Terre comprate da Greco, oncie - - - - -	6.	20		
	4638.	10		
			4638.	10

PESI :

Cenſo enfiteutico alla Menſa Arciveſcovile oncie - -	50.	

In tempo del Cataſto, *ut fol.* 10. venne bonato lo ſteſſo cenſo enfiteutico ſopra la cennata difeſa dovuto alla Reverendiſſima Menſa Arciveſcovile di quella Città

per

per annui ducati quindeci, furono oncie numero cinquanta

Per metà d'una messa in ogni giorno Festivo, che deve far celebrare nell'Eremo di S. Onofrio, atteso l' altra metà la paga il Romito 40.

In tempo del catasto, *ut fol.* 10. vennero bonati annui ducati dodici alli Sacerdoti, che celebrano la messa ogni giorno festivo nell'Eremo di S. Onofrio, furono oncie quaranta - - - - - - - - 90.

4548. 10

In tempo del catasto, *ut fol.* 10. oltre de' suddetti pesi furono bonati, cioè

Alli RR. PP. Cappuccini, Riformati, Domenicani, Paulini, S. Gio: di Dio, Venerabile Monastero di S. Chiara, e S. Maria Maddalena annui duc. dodici per ciascheduno, in tutto ducati novantasei, furono oncie 320.

S. Francesco di Paola per

due meſſe cantate ſolenni annui ducati quattro, furono oncie - - - - - - 13.

Al Barricello al numero di ſei Birri per ſervizio di quella Cittá annui ducati duecento ottanta alla ragione di ducati quattro al meſe per ciaſcheduno furono oncie - - - - - - 960.

1293. 10

Viene in ſeguito il relatore a dare il ſuo ſentimento, e rammentando la legge ſpiegata nelle Iſtruzioni Cataſtali, opina; *che non eſſendovi documentato alcun pagamento di relevio, non poteva il Barone sfuggire il pagamento della bonatenenza*. A tale uopo riferiſce le parole delle Iſtruzioni, colle quali ſi preſcrive, *che tutti quei beni, per cui i Baroni non han pagato rilevj, devono nella formazione del Cataſto, e della Taſſa ripurarſi per Allodiali, e Burgenſatici, e dovranno per eſſi i Baroni pagare la taſſa; ſicchè ſe il Feudatario pretende, che un tal Fondo ſia feudale, deve produrre la fede del pagamento del relevio per lo medeſimo, non eſibendoſi, non dovrà il Poſſeſſore eſſere immune dal pagamento della taſſa a beneficio dell'Univerſità, e ſe mai ſi pretenda, che per riſparmiarſi il pagamento del relevio ſiaſi fatta frode al Fiſco, e non ſiaſi alcun corpo feudale denun-*

nunciato , avrà ciò bisogno di discussione, ed esame, e dovranno le parti ricorrere nel Tribunale della Regia Camera , la quale inteso il Feudatario , e il Regio Fisco da una parte, e dall' altra l'Università interessata, deciderà della qualità o feudale, o burgensatica del fondo conteso ; non impedito intanto il pagamento della tassa a beneficio dell'Università per que' corpi, per cui rilevio non si giustifica essersi pagato alla Regia Corte . Ed al contrario , se qualche Università pretendesse , che siasi pagato dal Barone per il rilevio di Corpo burgensatico per farsi frode all' Università per lo pagamento della bonatenenza , e della Colletta ; dovrà la medesima ricorrere nel Tribunale della Regia *Camera, facendo le istanze necessarie, sulle quali intese le parti, ed il* Regio *Fisco si darà la providenza , che sarà giusta , ma frattanto non può essere il Barone astretto al pagamento di tassa per quel corpo , per cui giustifica aver pagato il rilevio al* Regio *Fisco*. Seguentemente conchiude, che non essendosi giustificato alcun pagamento di rilevio, debba il Barone contribuire giusta la tassa, senza tenersi conto di alcuni pesi volontarj , de' quali si chiedeva la deduzione (1).

Di questo sentimento si dolse l'Illustre Principe, ed ottenne la revisione. Il Razionale Letizia revisore uniformandosi al sentimento sopra esposto, aggiugne di aver riscontrato gli atti del Rilevio ultimo pagato dal Principe , dove niuno de' corpi contro-

 ver-

(1) F*ol.* 74. *ad* 81.

vertiti era denunciato (1).

Discussa la Relazione innanzi al Presidente Commessario, fu a 22. Settembre dello scorso anno interposto il seguente decreto: *exequatur votum uniforme contentum in præcitatis relationibus magnificorum Rationalium* Migliore, *& Letitia. Ac proinde Illustris Possessor solvat juxta relationes easdem. Et respectu majorum quantitatum ab anno* 1743. *usque ad annum* 1782. *non solutarum, & per Universitatem prætensarum, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameram in tertia Aula* (2).

Si dolse di tal decreto il Principe, e disse ch'eragli gravoso, *perchè pare, che così vogliasi fissare tale pagamento continuo, quando dev' essere interino, fino a che altrimenti sarà stabilito* (3); e l' Università ad oggetto di risecar le lungherie ne produsse la supplica *ad finem confirmandi*. Fu di fatti il decreto confermato dal Tribunale a 12. Dicembre, e rispetto all' attrasso furon con effetto monite le parti (4).

Passato il decreto in giudicato, insistè l' Università per la spiega della providenza relativamente all' attrasso. Trattatasi a 27. Febraro del corrente la causa intese le parti, venne fuora questa providenza: *Illustris Princeps D. Marcus Antonius Bor-*

(1) *Fol.* 84. *& seq.*
(2) Fol. 98.
(3) *Fol.* 99. *a t.*
(4) *Fol.* 102.

Burghese solvat attranum bonatenentiæ per decennium ad rationem ducatorum 189. & ass. 52. ab anno 1782. retro, demptis quantitatibus jam solutis. Et respectu attranus a die Catasti in antea in biduo audiantur partes (1).

Meritò questo decreto doppio gravame. Il Principe ne produsse le nullità, colle quali si dolse della condanna sofferta per lo decennio. L'Università si gravò col rimedio della restituzione *in integrum*, per non essersi ordinato il pagamento esecutivamente dal dì del Catasto. Discusso nuovamente l'affare nella terza Ruota, fu a 18. di Giugno così deciso: *Nullitates non obstare, & esse locum, ac esse deferendum restitutioni in integrum productæ pro parte* Univ*ersitatis Rosani; ac proinde eadem Universitas utatur jure suo pro exactione bonatenentiæ debitæ per Illustrem Principem Rossani a die Catasti usque ad annum* 1781., *demptis quantitatibus jam solutis* (2).

Questo è il decreto, che deve la Regia Camera riesaminare in grado di nullitá prodotte in nome del Principe; nullità per altro, che riguardano solo il pagamento del decorso dal 1743. fino al 1781., giacchè per lo decennio, attenta l' uniformitá de' decreti, non puó esservi gravame.

Per conoscersi della giustizia di tal decreto, poche ragioni dobbiam noi allegare. Nella formazione del Catasto furon liquidat' i beni burgensatici del Prin-

(1) *Fol.* 107. *a t.*
(2) *Fol.* 114.

Principe Borghesi, con essersi tassate le rispettive once. Si convenne nel tempo stesso cogli Amministratori dell'Università, e co' Deputati di pagarsi lite pendente la sola somma di duc. 65. Chi non vede, che quest'interino espediente andava a finire tosto che la lite fosse stata decisa, e la decisione fosse risultata a favor dell'Universitá? Or questo appunto è avvenuto colla decisione fatta dalla terza Ruota nel dì 12. Dicembre 1791.. Ributtate l'eccezioni dell'Illustre Possessore, colle quali credeva di non esser tenuto pagare per alcuni beni creduti feudali, rimase assodata la ragion di esiggere a prò dell'Università, in modo che non più può allegarsi pendenza di lite, ne puó sfuggire il debitore di pagare quel ch'egli ha pagato di meno dal dì della pubblicazione del Catasto. Tal fu lo spirito della convenzione contenuta sotto le parole *lite pendente*. Se avean luogo gli assunti del Principe, rimaneva egli assoluto del dippiù, che giusta la tassa de' beni avea l'Università dritto di esigere. Se soccumbeva, com'è avvenuto, dovea egli pagare il dippiù, a cui veniva condannato..

Quindi è, che non é adattabile al caso l'Arresto Camerale, con cui fu stabilito, che l'Universitá di Turano per la bonatenenza, che pretendeva da' suoi particolari Cittadini oltre il decennio, diretto avesse i suoi passi ordinariamen-

te

te (1). Noi ignoriamo le circostanze del caso, su cui cadde simil decisione. Lo stile peró adottato dalla Camera in simili controversie fa congetturarci, o che dovett' esservi contesa sul *deberi*, o che non erasi in tempo del Catasto proceduto alla liquidazione della bonatenenza pretesa, o infine, che la quistione raggiravasi per la bonatenenza *ante Catastum*. In simili casi accorda la Camera l'esecutivo dritto di esiggere per lo decennio, soggettando a cognizione ordinaria quel che si pretende oltre il decennio. Ne'casi però, che la dimanda si restringa al pagamento dal dì del Catasto, e che non s'incontri dubbiezza di fatto sulla liquidazione delle once, o sù qualunque altro oggetto, ha in tal caso la Camera obbligato i debitori di bonatenenza ad esecutivamente pagare dal dì del Catasto. Son troppo noti al Magistrato, che deve decidere, gli esempj di consimili decisioni, di cui sono alcune recentissime.

Nel caso in cui versiamo vi è ancor dippiù. Non solo nel general Catasto furon partitamente descritti i beni burgensatici posseduti dal Principe Borghesi, e furon liquidate le corrispondenti once, ma per effetto di deferenza di chi reggeva l'Università di Rossano verso di un potente Barone gli fu usato l'arbitrio di ammetterlo all' interino pagamento di annui ducati 65., sino che non si fossero decise dal Tribunal della Camera le mal fondate pretensioni del Barone, che ser-

 vi-

(1) *Arrest.* 562.

viron di pretesto a non pagare l' intero peso di bonatenenza. Ci si dica di grazia, se dopo descritti tali beni nel pubblico Censo, non avesse il Barone per prepotenza pagato giammai alcuna somma, potea l'Università in qualunque tempo ottenere dal Magistrato l' esecutivo pagamento? Avrebbe potuto il Barone ricoverarsi sotto l'asilo della prescrizione, solo perchè nel giro di tanti' anni niente avea egli pagato? o piuttosto sarebbl egli stato astretto al pronto pagamento dal d del Catasto, senzacchè giovato gli fosse il tempo quanto si voglia lungo, come ha la Camera in casi simili deciso? Siam noi certi, che non avrebbesi potuto dinegare all'Università l' azione parata di conseguire il decorso dal dì del Catasto, sí perchè privilegiatissima é tale azione delle Università, nè soggetta a prescrizione qualunque, come perchè ravvisandosi sulle prime, che per una prepotenza Baronale fu ricusato il pagamento, non potea giovargli in alcun modo il lasso del tempo. Or rimanendo chicchessia dichiarato dalla pubblicazione del Catasto debitore di quella quantità, in cui è tassato, e prendendo il debito la natura di fiscale, perché parte di quel tributo si corrisponde al Principe, non puó nè lunghezza di tempo, nè la cieca connivenza degli Amministratori ledere l' esecutiva azione competente alle Università.

Più di questo però, che abbiam figurato in ipotesi, concorre nel caso in controversia. Non furono omes-

omessi i beni burgensatici posseduti dal Principe di Rossano nell' ultimo general Catasto. Descritti anzi vennero tutti , e liquidate le once. Per dar colore ad una frode, s' inventó una pendenza di lite , che riducevasi alla qualità de' beni voluti feudali , solita sfuggita de' Baroni ; e nel margine del Catasto si nota da' Deputati una determinazione, ch' essi non avean facoltà di prendere, quale fu di pagarsi *lite pendente* duc. 65. Questo solo basta a chiuder la bocca al Barone, ed a non far valere distinzione di stato esecutivo , ed ordinario. Anche quando dopo il giro di cento anni, tempo ragguardevole in Legge, e produttivo di grandi effetti legali , fosse stato deciso il litigio , che servì di pretesto alla convenzione, era tenuto il debitore pagare la maggior quantitá, che sarebbe risultata dalla decision della lite. Due son le ragioni, d'onde sorge questa conseguenza . La prima , perchè il *lite pendente* costituisce uno stato d' interinità , quale in qualunque tempo cessi , viene a ridurre le cose nel primiero essere . Di fatti , che altro dice chi paga parte del debito, fino che il Giudice non definisca una qualche quistione sulla quantità maggiore del debito stesso , se non che dove la decisione sia a prò del Creditore, di pagar, fatt' i conti, il dippiù ch' è dovuto ? La seconda ragione sorge dal canone legale , qual è , che si conserva a chicchesia il possesso di esiggere con qualunque menoma parte, che il debitore gli paga

in

in conto del tutto. Se un privato con riscuotere dal debitor suo per lunghi anni somma in conto del suo credito, non deve temere di render prescritta la sua azione, semprecché gli piaccia di chiedere la final soddisfazione del credito istesso, potrà correre sorte disuguale un Comune, che gode de' privilegj de' minori, per sentirsi l'azion prescritta? Questa sola ragione basta a far cessare ogni disputa. L'Università di Rossano con ricevere annualmente dal suo debitore parte del suo credito, ha conservato il possesso di esiggere il manchevole, dopocchè tolto si è l'ostacolo del figurato litigio. Bene dunque il Tribunal della Camera mosso da queste ragioni ha opinato coll'ultimo suo decreto, di obbligare il Barone a pagar la bonatenenza dal dí del Catasto, tolte le quantitá ricevute. Con quali eccezioni attacca il Barone un decreto sì giusto, e ragionevole? Sentansi le nullità, colle quali s' impugna, e sentansi pure le convenevoli risposte.

PRIMA NULLITA'.

SI oppone la convenzione passata tra l'Illustre Principe, e il Barone registrata ne' Libri Catastali medesimi, che apprestano all'Università il fondamento di sua azione. Si dice, che tal convenzione fu autorizzata dal Magistrato, ed eseguita dal 1743. fino al 1781., ond' è che osta all'Attrice non solo il lasso del tempo, ma eziandio

dio la pendenza della lite, e deve il Principe, finocchè non venga la lite decisa, continuare il pagamento de' ducati 65. convenuti.

R I S P O S T A.

DOv' è l'autorità Pretoria interceduta full' allegata convenzione? Appena appena esiste negli atti un *fiat ordo* spedito nel 1746., in cui il Barone espose, che avea adito il Tribunal della Camera, ed avea ottenuto ordini volanti, *ch' essendo vero, che per parte dell' Illustre Principe per la bonatenenza dovuta all' Università si sia pagata la summa di annui ducati 65.* A TENORE DEL CATASTO PER ESSA FORMATO, *continuandosi da detto Illustre Principe il pagamento di detti annui ducati 65., non sia molestato a maggior pagamento* (1). Dov'è l'approvazione, che si decanta? Chi non comprende, che con orrezione volle espiscarsi una providenza, la quale autorizzasse la frode nell' atto stesso, che avesse l'apparenza di regolarità, e di giustizia. La mente del Giudice si fù, che avesse dovuto il Barone pagare A TENOR DEL CATASTO, decreto regolarissimo. L' idea del Principe fu di far valere tali ordini per sostenere un arbitraria convenzione notata nel margine del Catasto. Con tali ordini può sostenersi la convenzione, o più tosto la liquidazione fatta col Catasto? Risponda per noi l'in-

(1) *Fol.* 14.

l' ingenuo Contradittore . Non vi è dunque autorità giudiziaria , ſiccome non più vi è pendenza di lite . Quale altra lite va figurando l'oppoſitore ? La ſola meſſa in sú dal Barone per dar in mano a' Deputati un preteſto di favorirlo era la qualitá de' beni , e la deduzione de' peſi . Era queſta la ſola dell' indole di quell' eccezioni, che poſſon promuoverſi nella formazion de'Cataſti . Or queſta è deciſa colle regole dettate dalle Iſtruzioni. Ributtata la feudalità , per non eſſerſi per alcun di quei corpi pagato giammai il rilevio , e proſcritti i peſi, che non ſono inerenti a' beni medeſimi. Il decreto della Camera coſtituiſce il giudicato . Ov' é più lite, che ancor penda indeciſa? Intenderà forſi l'Avverſario di eſſer lite quella , che può promuovere di far dichiarar feudali quei fondi, che ſon deſcritti nel pubblico cenſo ? Se ha ció in mente, non può giovarſene nelle attuali circoſtanze. Contenderà egli altrove col Regio Fiſco , e dopoche in un giudizio plenario avrá ottenuta la dichiarazione della feudalità , verrà a pretendere la eſenzione dal peſo de' tributi ; entrarà allora nell' obbligo di pagare per tali beni adoa , e rilevj , e non più ſoffrirá il peſo di bonatenenza . Ma il voler far frode nel tempo ſteſſo al Fiſco , ed all' Univerſitá , non è certamente ſoffribile . Or può con serietá ſoſtenerſi la voluta eſenzione ? crediam noi a fermo di ragionare più conſeguentemente dell'Avverſario con ritorcere il ſuo argomento . Ei dice , che l' eccezioni naſcentino dal fonte

ſteſ-

ſteſſo d'onde ſorge l'azione , ſon per legge validiſſime ,perchè non può la ſcrittura ſcinderſi ; e noi diciamo , che la ſcrittura, la quale appreſta l'azione non più contiene eccezione. Se la eccezione era l' arbitraria convenzione fatta *lite pendente* , deciſa la lite , rimane eſtinta la eccezione , e l'azione in tutto il ſuo vigore.

SECONDA NULLITA'.

SI aſſume , che dev' eſſervi la certezza del debito, perchè taluno poſſa eſſere eſecutivamente aſtretto al pagamento: or il Principe di Roſſano e nel tempo del Cataſto,e nel tempo della Taſſa fatta nell'anno 1781. coſtantemente ſi oppoſe, ed impugnò il ſuo debito,e perchè ancor pende la lite moſſa, non potea, ſe non ne' termini di un giudizio ordinario ottener l' Univerſità quel che eſecutivamente gli è ſtato col decreto accordato.

R I S P O S T A.

SIamo ancor lá. Si parlerà di lite in eterno, nè vi ſarà verſo da perſuadere l'Avverſario , che coll'Univerſità non può eſſervi più lite, dopo il decreto de' 12. Dicembre dell'anno ſcorſo paſſato in giudicato. Vorrà egli ſperimentare altrove il giudizio della feudalità de' beni deſcritti nel Cataſto? Lo faccia pure, mentre ſentirà allora quanto valer poſſano le carte , che ha inopportunamen-

mente prodotte nel presente giudizio. Per ora non è tempo di favellarne. Conchiudiam dunque co' stessi principj adottati in questa nullità. Si richiede la certezza del debito, per la esecutiva coazione. Il debito del Principe di Rossano è certo dopo il mentovato decreto della Regia Camera, ed il decreto è giusto; perchè poggiato sulle Istruzioni Catastali. Dunque senza bisogno di un giudizio ordinario deve il Signor Principe prontamente pagare quel che si ha ritenuto dal dì della pubblicazione del Catasto.

TERZA NULLITA'.

ANcorchè evidente sia la ragione dell' Università, e valga la sua scrittura quanto un solenne Istromento, pure contenendo la scrittura medesima l' eccezione della convenzione, dovea questa eseguirsi, e sottoporsi ad ordinaria cognizione l'eccezione *contra conventa*. Niuna legge prescrive, che il pagamento del decorso si ordini esecutivamente, senza darsi retta alle eccezioni. Quindi il decreto della Camera, con cui si distrugge una convenzione, e non si ammette neppur la dilucidazione dell' eccezioni, è insostenibile.

RISPOSTA.

SI ragiona in questa nullità con principj sodissimi. Merita la convenzione il più alto rispetto

to, lungi di poterſi in un fiato annientare, e diſtruggere. Due rifleſſioni però perſuadono, che mal ſi adatta al caſo in eſame. La prima è, che non ha la convenzione, a cui ſi ricorre, i caratteri di un legitimo patto ſtabilito fra due. Chi è, che conviene per l'Univerſitá? I Deputati del Cataſto, ch'ebbero la bontà di notare al margine di eſſo un favore ſtrappatogli da' Miniſtri Baronali. E' queſta una legitima convenzione, che per eſſer diſtrutta ha biſogno delle formalità giudiziarie? Sia pure di tal natura. La ſeconda rifleſſione fa non valerla, ancorché foſſe la più legitima, e ſolenne convenzione. Coſa mai queſta contiene? Una corriſponſione interina di annui duc. 65., finocchè non verrebbe deciſa la quiſtione ſuſcitata dal Barone. Se queſta ci fa grazia l'Avverſario di darla per deciſa, come noi iſtantemente nel preghiamo, non è più da far parola di un ente non eſiſtente: la cauſa della convenzione è finita ſubito ch' è ſeguita la deciſione. Se non conviene con noi l'Avverſario, e non ſi perſuade finalmente di eſſere ormai ſeguita la deciſione, che tanto ſoſpira, non farem mai d'accordo, e direm bene entrambi, ſeguendo diverſi principj.

QUARTA NULLITA'.

SI nega in queſta l'azione privilegiata alle Univerſità di eſiggere gli attraſſi per cauſa di bona-

natenenza , e si ragiona così . La ragione della Legge , che accorda al pagamento de' pubblici pesi l'esecuzione parata , sorge dal non ritardarsi alle Università l'esazione pel pagamento delle funzioni fiscali . Questo ha luogo per l'esazioni successive , non per le decorse , l' importo delle quali non si addice a' pesi fiscali , ma accresce le facoltà delle Università . Quindi cessando la ragione del privilegio , è l' azione per lo ricupero dell' attrasso della natura stessa, che ogni altra azione proposta da un Creditore non privilegiato; seguentemente male ha giudicato la Camera in attribuire all' Attrice lo stesso dritto per lo decorso , che ha per il corrente .

R I S P O S T A.

È D' ordinario più sicuro di giudicare colla lettera , che collo spirito della Legge . Legge è , che il Catasto rende chicchessia liquido debitore , senza distinzione di corrente , o di decorso . Se valesse la ragione additata dall' Avversario , sarebbe ingiusto l'Arresto Camerale, che dà la via esecutiva al decennio per i beni non liquidati nel Catasto , o non pagati prima del Catasto. Il prodotto decennale non serve ad altro , che ad accrescere le facoltà dell'Università. I pesi annali son contenuti nel pieno di già formato. Dunque non è giusta la esecutiva riscossione per lo decennio.

Ol-

Oltre a ciò, vi è la ragione, che giustifica lo stesso privilegio per le quantità decorse. I Cittadini di Rossano han dovuto sù de' loro beni pagar tanto dippiù, quanto di meno ha contribuito il Principe. Anno essi buona ragione di essere per un anno, o due rilevati in parte da'pesi pubblici col danaro, che deve il Principe restituire. Hanno ancor dritto di erogare a' pubblici usi il denaro stesso, senza soggiacere ad aumento di tassa. Ma senz' andar tant' oltre, basta rispondere, che non può il debitore esentarsi dal pagamento di ciocchè deve per la ragione, che il suo Creditore è dovizioso, e ricco.

QUINTA NULLITA'.

BAstava il dubbio promosso dal Barone della qualitá feudale di taluni beni descritti nel Catasto per sospenderne la decisione, finocché la prima Ruota, inteso il Regio Fisco, non avesse deciso della feudalità. Ha dunque la terza Ruota tuttocché non competente in simili giudizj, deciso contro la qualità de' beni, la feudalità de' quali è dimostrata da'contratti passati colla stessa Università.

RISPOSTA.

SAremo in una perpetua contradizione, finocchè non converremo ne' principj. Pretende il Barone feudali alcuni de' fondi catastati? Sà egli be-

bene, che deve subire un giudizio ordinario nella prima Ruota. Lo sperimenti pure semprecchè gli piaccia, e sia sicuro di non essergli d' ostacolo la decisione della terza Ruota. Niente han di comune i due giudizj. In questa si è deciso di essere i beni controvertiti soggetti al peso di bonatenenza. Perchè mai così? Perchè non si è per essi giammai pagato rilevio. Giudicarà la prima, *si diis placet*, che sien tali beni feudali? Saran d' allora messi nella tassa dell' adoa, e de' rilevj, e verrà il Barone esentato dalla bonatenenza. Vuol egli colla minaccia sola del giudizio della feudalità acquistarsi una franchigia da tutt' i pesi?

SESTA NULLITA'.

SI vuol prender ragione da quel giudicato appunto, che costituisce la base de'nostri argomenti. Si dice, che i due Razionali rimisero alla cognizione del Tribunale l'esame dell'eccezioni opposte dal Principe. In seguito il Tribunale autorizzò il parere de' due Relatori col decreto de' 22. Settembre dell' anno scorso, decreto accettato senz' alcuna riserva dall' Università. Quindi sino a che non sia deciso delle opposte eccezioni, non è giusto, che sieno queste annientate, con prescriversi l' esecutivo pagamento dal dì del Catasto.

RI-

RISPOSTA.

SIam contenti, che l' Avversario ci chiami alle due relazioni. Nella prima é scritto così: *Non avendo dunque* (il Barone) *giustificato il seguito pagamento del rilevio, sarà giusto, che pendente la Camera sulli documenti esibiti negli atti non decida* auditis partibus, *contribuisca il Barone per le once tassate in tempo della formazione del general Catasto* (1) . Nella seconda si propone *di doversi regolare il carico delle once di rendita stabilito nella tassa uniformemente al Catasto, sino a che la Camera non provegga sulli documenti esibiti, intese le Parti* (2). Che altro importan quest' espressioni, se non quel che fino alla noja abbiam noi detto, e ridetto? Paghi il Barone giusta il Catasto, dissero i Relatori, finoche non sia deciso della opposta feudalità. Questo sentimento, che abbraccia non solo il corrente, ma il decorso, ha il Tribunale autorizzato col suo decreto, e l'Università n'é ben contenta. Paghi dunque il Barone, e promuova la lite della feudalità, sempre che voglia, e se mai l'esito corrisponderà a' voti suoi, sospenda d'allora in poi di più pagare. Ma non potrà certamente soffrirsi, che pendente la pretesa dichiarazione sia liberato l'Illustre Principe da qualunque peso.

(1) Fol. 81.
(2) Fol. 88. *a ter.*

SET-

SETTIMA NULLITA'.

E' questa la piú graziosa delle altre. Si assume, che due sieno i litigj fra'l Barone, e l'Università. Il primo proposto nel 1743., che diede causa alla convenzione, e di questo mancan gli atti. Il secondo dedotto nel 1781. avverso la tassa per ottenerne la minorazione. Di questo solo fecero parola li Razionali, e si è dalla Camera deciso. Quello nè deciso si é, nè poteasi, mancando gli Atti, ed ignorandosi il fondamento, e le pruove allora fatte. Dunque non può l' Università imprendere, che la lite istituita nel 1743. sia stata definita col decreto interposto su l'eccezioni ultime, nè il Tribunale profferir potea il suo giudizio con quella tranquillità, come ha fatto, obbligando il Principe all' esecutivo pagamento de' decorsi.

RISPOSTA.

Tuttocchè il Barone non produca gli atti formati nel 1743., se mai ve ne sieno stati, pure non è difficile indagarne il contenuto. Un Barone, che si vuol' esentare dal peso di bonatenenza, non ha altra sfuggita, che quella della qualitá feodale de' beni, e l' altra ancora della deduzione de' pesi. Bastava questa per pretesto ad ottenere da' Deputati un nota-

tamento in margine di una lite figurata. Ma sia questa stata qualunque: può pretendersi, che il Magistrato decida, mentre gli atti non più esistono? Se nò, a che giova di rammentarla? Basta per noi, che siensi respinte l'eccezioni dedotte circa la tassa del 1781., per ottenere, che il Barone paghi dal dí del Catasto. Egli, che vuol far credere di esser diverso il giudizio promosso nel 1743., deve pruovarlo; ed asseverando di non più esistere gli atti, viene a dire di non aver' eccezioni. Quindi con tutta la tranquillitá dell' animo gli ottimi Giudici di questa Causa giudicarono a pró dell' Università, senz' attendere il supposto litigio ignoto, e forse inesistente.

OTTAVA NULLITA'.

NEl Catasto veggonsi descritte, e tassate le rendite di erbaggi, di spica, fida, ed altri, che sanno di diritti feudali, né possono possedersi da un privato· Eppure il Tribunale senz' attendere questa evidenza di fatti, ha obbligato il Principe a pagare la bonatenenza, come se burgensatiche fossero tali rendite.

RISPOSTA

IL nome non ha giammai alterata la natura delle cose; nè è giusta la conseguenza, che si

trae

trae dalla denominazione: può un privato posseder' erbaggi, come rendita di un suo fondo addetto a pascolo, può aver rendita di spica, come terraggio del proprio stabile, può ricever fida per estaglio dell'erba. Ma ritorniamo al vero principio. Crede il Principe, che sien tali rendite feudali? Sarà così. Ne ha pagato mai rilevio? Neppur per idea. Dunque se gli è piaciuto di far frode al Fisco, soffra, che l'Università glie ne faccia pagare il fio. Rilevio, e non argomenti richieggon le Istruzioni per esentarsi dalla tassa catastale. Se il rilevio manca, non bastano i soli nomi ad ottenere.

Quì finiscono le nullitá, e facciam noi pure fine alle risposte. Una causa semplicissima si è cercato di rendere involuta con delle sottigliezze non confacenti al caso. Poggiando il decreto della Terza Ruota su di base solida, e ferma é sicura l' Universitá di riportarne la conferma. Al Principe di Rossano non giova la convenzione, nè il tempo, perchè quella fu una vergognosa condiscendenza di schiavi, privi della facoltá di convenire su i diritti più sagri dell' Università, questo lungi d' indurre prescrizione, ha conservato colla contribuzione di parte del debito, il possesso all'Università di esiggere il tutto. Non debbon dunque secondarsi le mire di un potente Barone, che son dirette a perpetuare il litigio mer-